Titolo

SANZIONI DISCIPLINARI – ESECUZIONE DELLE SANZIONI – DIRIGENTI, TESSERATI DELLE SOCIETÀ, SOCI E SOCI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2 - PRESENZA NEL RECINTO DI GIOCO E NEGLI SPOGLIATOI IN OCCASIONE DEI GARE

Descrizione

In base al disposto dell'articolo 19, comma 3, del CGS è fatto divieto ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, "nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine", di "svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare". Ne consegue che fare ingresso nel "*recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare*", così come partecipare alla conferenza stampa di fine gara in rappresentanza della squadra, in costanza di inibizione, costituiscono esercizio di specifiche funzioni dirigenziali e tecniche connesse, nel caso di specie, alla propria qualità di presidente della società, in violazione dell'espresso divieto.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 10/CFA/2023-2024/B

Presidente

De Zotti

Relatore

Coppari

Riferimenti normativi

art. 19, comma 3, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0010 CFA del 17 luglio 2023 (Sig. Stefano Amirante-SSDARL Città Di Varese/Procura Federale)